









CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUDOTECA "COCCOLE E GIOCHI" DELL'AMBITO TERRITORIALE N 12.

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 101 DEL 13/05/2013.









Articolo 1 – Oggetto.

1. Il presente capitolato speciale di appalto disciplina il contratto per il servizio di ludoteca "Coccole e giochi" dell'Ambito territoriale N 12.

Articolo 2 - Caratteristiche generali del servizio.

- 1. Il servizio ludoteca "Coccole e giochi" è un servizio semiresidenziale, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale destinato a bambine e bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni e alle loro figure adulte di riferimento, residenti nei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 12.
- 2. Il servizio ludoteca "Coccole e giochi", funzionalmente collegato al servizio "Nido di mamma", sarà attivato nei Comuni di Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco e San Vitaliano presso strutture messe a disposizione dell'aggiudicatario dell'appalto dalle rispettive amministrazioni comunali.
- 3. L'organizzazione del servizio ludoteca "Coccole e giochi" prevede un rapporto di un operatore ogni cinque bambine e/o bambini di età compresa tra i sei mesi e i diciotto mesi e un operatore ogni otto bambine e/o bambini di età superiore.
- 4. La ricettività complessiva del servizio è pari a sessanta bambine e/o bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni, vale a dire, venti piccoli utenti per ogni sede del servizio ludoteca "Coccole e giochi".
- 5. Le modalità di accesso al servizio sono stabilite dall'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12.
- 6. Il servizio deve essere erogato, presso le tre sedi, di norma, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Quando i giorni di erogazione del servizio coincidono con quelli delle scuole dell'infanzia, la erogazione del servizio ludoteca coincide con i giorni effettivi di attività didattica delle scuole dell'infanzia, secondo il calendario scolastico relativo all'anno scolastico 2013/2014 e secondo le autonome decisioni delle











Direzioni Didattiche in ordine ai giorni di sospensione delle medesime attività scolastiche nelle sedi in cui il servizio è aggregato a sezioni di scuola dell'infanzia statale o comunale.

7. Orari di accesso al servizio diversi da quelli indicati nel presente capitolato speciale di appalto possono essere stabiliti dall'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12, anche differenziati per sede, se funzionali alla implementazione dell'utenza del servizio.

Articolo 3 - Finalità del servizio ludoteca "Coccole e giochi".

- 1. Con la attivazione del servizio ludoteca "Coccole e giochi", funzionalmente collegato con il servizio di ambito "Nido di mamma" già attivato nei Comuni di Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco e San Vitaliano, i Comuni associati nell'Ambito territoriale N 12 intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a) Arricchire la rete dei servizi socio-educativi dell'Ambito territoriale N 12 rivolti alle bambine e ai bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni e alle loro famiglie o alla loro figura adulta di riferimento con particolare attenzione alle bambine e ai bambini e ai loro genitori che vivono in quartieri periferici e/o degradati dei Comuni dell'Ambito territoriale N 12;
 - b) Definire un sistema integrato di servizi e interventi sociali di cura e di sviluppo cognitivo a favore di bambine e di bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni appartenenti a famiglie con disagio socio-economico;
 - c) Sostenere le famiglie con disagio socio-economico con bambine e bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni nei compiti di cura e accudimento dei figli in relazione ai tempi lavorativi e ai bisogni relazionali della coppia;
 - d) Rafforzare le relazioni e le reti di mutualità tra famiglie con bambine e bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni;
 - e) Attuare la presa in carico delle bambine e dei bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni e dei loro genitori o della figura adulta di riferimento che frequentano il servizio











ludoteca "Coccole e giochi" mediante la utilizzazione dello strumento operativo denominato "progetto educativo individualizzato".

Articolo 4 - Obiettivi e attività del servizio ludoteca "Coccole e giochi".

- 1. Gli obiettivi del servizio ludoteca "Coccole e giochi", coerenti con l'Obiettivo Specifico f), Asse II, del POR Campania FSE 2007/2013, e con il Piano di Azione Coesione, programma per i servizi di cura per l'infanzia, primo riparto finanziario del 12/03/2013, approvato con Decreto del Ministero dell'Interno n. 4 del 20/03/2013, sono i seguenti:
 - a) Ampliare i servizi integrativi di carattere socioeducativo, destinati alle bambine e ai bambini compresi nella fascia di età tra 0 e tre anni, con incremento del numero di utenti presi in carico;
 - b) Attivare interventi di cura a favore di bambine e di bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni;
 - c) Sostenere le bambine e i bambini che frequentano il servizio ludoteca "Coccole e giochi" nel percorso di apprendimento di abilità linguistiche e comunicative;
 - d) Ridurre il numero di deficit cognitivi rilevati attraverso la formulazione del progetto educativo individualizzato;
 - e) Favorire nelle bambine e nei bambini che frequentano il servizio ludoteca "Coccole e giochi" il loro sviluppo psicomotorio con particolare attenzione alla concordanza tra organizzazione motoria e sviluppo intellettivo e al rapporto tra sviluppo psichico e sviluppo motorio;
 - f) Attivare interventi di sostegno alla genitorialità a favore delle famiglie delle bambine e dei bambini che frequentano il servizio ludoteca "Coccole e giochi";
 - g) Aumentare nelle figure adulte di riferimento delle bambine e dei bambini che frequentano il servizio ludoteca "Coccole e giochi", in modo particolare nei genitori, le loro capacità di rispondere adeguatamente alle molteplici esigenze di sviluppo dei figli, sia fisiche che psicologiche;











- h) Favorire il processo di adattamento reciproco, degli adulti al bambino e viceversa;
- i) Favorire, nelle figure adulte di riferimento delle bambine e dei bambini che frequentano il servizio ludoteca "Coccole e giochi", in modo particolare nei genitori, l'apprendimento della valenza educativa del gioco nel processo di evoluzione dell'infanzia:
- j) Sostenere le competenze educative delle famiglie anche mediante specifici interventi di informazione e consulenza sui temi relativi alla cura e alla crescita delle bambine e dei bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni;
- k) Facilitare la comunicazione e la conoscenza tra le famiglie che frequentano il servizio ludoteca "Coccole e giochi";
- I) Facilitare la condivisione, tra le famiglie che frequentano il servizio ludoteca "Coccole e giochi" di esperienze, dubbi, difficoltà e soluzioni educative;
- m) Favorire la costruzione di reti familiari.
- 2. Le attività previste per il servizio sono le sequenti:
 - a) Attività rivolte alla promozione nelle bambine e nei bambini dello sviluppo di competenze cognitive e sociali, garantendo loro anche un "tempo condiviso" con i propri genitori o con la propria figura adulta di riferimento;
 - b) Attività rivolte all'organizzazione di spazi e momenti d'incontro tra bambine e bambini e tra le loro famiglie;
 - c) Attività rivolte al sostegno delle competenze educative delle famiglie anche mediante specifici interventi d'informazione e consulenza sui temi riguardanti la cura e la crescita delle bambine e dei bambini:
 - d) Attività rivolte alla facilitazione della comunicazione e della conoscenza tra le famiglie che frequentano il servizio e, in particolare, attività che facilitino la condivisione di esperienze, dubbi, difficoltà e soluzioni educative;
 - e) Attività rivolte a facilitare la costruzione di reti familiari;
 - f) Attività di "racconta storie" destinate a bambine e bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 12 mesi con lo scopo di facilitare l'apprendimento linguistico dei bambini e di









facilitare l'apprendimento della funzione educativa dell'adulto attraverso il "racconto" di favole e filastrocche da parte della figura adulta di riferimento dei bambini che frequentano il servizio di ludoteca;

- g) Attività del "che cosa è?" destinate a bambine e bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 24 mesi allo scopo di favorire lo sviluppo logico-linguistico dei bambini che frequentano il servizio di ludoteca;
- h) Attività "racconta insieme" destinate, in particolare, alle bambine e ai bambini di 3 anni con lo scopo di favorire le capacità di esprimere le proprie emozioni;
- i) Attività di gioco funzionale;
- j) Attività di gioco parallelo.

Articolo 5 – Il Progetto educativo individualizzato.

- 1. Per ogni bambino preso in carico dal servizio ludoteca "Coccole e giochi", dovrà essere predisposto, congiuntamente al Servizio Sociale territorialmente competente responsabile della presa in carico del minore e della figura adulta di riferimento del minore, un progetto educativo individualizzato (PEI) e adeguati strumenti di verifica dei risultati attesi rispetto agli interventi programmati. Il progetto educativo individualizzato deve prevedere modalità di coinvolgimento dei genitori o della figura adulta di riferimento del minore nelle attività previste per i bambini e gli adulti dal servizio ludoteca "Coccole e giochi".
- 2. L'equipe che opera nel servizio ludoteca "Coccole e giochi" mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei bambini e dei loro genitori o della figura adulta di riferimento dei bambini che devono essere riportate nel progetto educativo individualizzato.
- 3. I progetti educativi individualizzati devono essere monitorati attraverso verifiche costanti alle quali parteciperà l'assistente sociale, responsabile del caso, del Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza del minore ospite del servizio.
- 4. Il piano educativo individualizzato di ciascun bambino deve essere, comunque, formulato in collaborazione e con l'assenso dei genitori che devono essere coinvolti, nella formulazione e nella realizzazione del medesimo piano educativo individualizzato, dagli operatori del











servizio e dall'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente.

- 5. In particolare, il piano educativo individualizzato deve definire esplicitamente e in maniera analitica:
 - a) in rapporto al bisogno socio-educativo rilevato per ogni bambino e per la figura adulta di riferimento, la tipologia di prestazioni da erogare; modalità di erogazione e figure professionali da impegnare; eventuali interventi sanitari da parte del Distretto sanitario di competenza; eventuali invii dei genitori del minore al consultorio familiare territorialmente competente; eventuale coinvolgimento di agenzie educative nella attuazione del piano educativo individualizzato; eventuali invii dei genitori del minore a servizi sociali e socio-sanitari attivi in uno dei Comuni dell'Ambito territoriale N 12; eventuale coinvolgimento di organizzazioni di volontariato e/o di altri soggetti pubblici o privati formali o informali in attività di supporto alla attuazione del piano educativo individualizzato; eventuale coinvolgimento di risorse comunitarie (vicinato, quartiere, parrocchia, altro) nella attuazione del progetto educativo individualizzato;
 - b) le competenze e le funzioni del Coordinatore del servizio in ordine alla presa in carico del bambino e delle figure di riferimento (operatori sociali del servizio; Assistente sociale responsabile del caso, del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente; genitori; altre figure adulte di riferimento dei bambini; altre figure professionali; risorse territoriali anche in riferimento ad organizzazioni di volontariato);
 - c) le competenze e le funzioni educative dei genitori del bambino;
 - d) le competenze e le funzioni educative dell'adulto di riferimento del bambino;
 - e) data di avvio e durata del progetto educativo individualizzato, con la previsione di una verifica intermedia e finale;
 - f) la previsione, nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy, di raccolta dei dati relativi al minore e, eventualmente, alla figura adulta di riferimento (genitori, familiari, ecc.) in apposita scheda personale anche in formato digitale;













- g) consenso dei genitori del minore a partecipare alla realizzazione del progetto educativo individualizzato.
- 6. All'interno del progetto educativo individualizzato deve essere previsto il piano esecutivo condiviso con l'equipe operativa che svolgerà nel concreto il percorso educativo e assistenziale presso il servizio ludoteca "Coccole e giochi" e sul territorio. Questa parte esecutiva del progetto educativo individualizzato, che descrive in maniera puntuale il trattamento del caso, deve riportare, anche ai fini della valutazione:
 - a) azioni specifiche, tipologia delle prestazioni e figure professionali impegnate;
 - b) quantità, modalità, frequenza e durata di ogni tipologia di intervento/prestazione, necessari al raggiungimento degli esiti desiderati;
 - c) fornitura di materiali vari;
 - d) strumenti e tempi per il monitoraggio e per la valutazione del piano (risultati osservati in relazione ai risultati attesi).
- 7. Responsabile del progetto educativo individualizzato del bambino (case manager) è l'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale territorialmente competente nominato dal Responsabile del Servizio Sociale del Comune di residenza del bambino.

Articolo 6 – Figure professionali. Costi del personale e costi di gestione del servizio ludoteca "Coccole e giochi".

- 1. Le figure professionali da impiegare nel servizio ludoteca "Coccole e giochi" sono le seguenti:
 - a) un coordinatore in possesso di uno dei seguenti titoli di laurea: psicologia, laurea di 1° livello, corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche per la persona e la comunità; sociologia, laurea di 1° livello, corso di laurea in sociologia; scienze dell'educazione e della formazione, laurea di 1° livello, corso di laurea in scienze dell'educazione; scienze del servizio sociale, laurea di 1° livello, corso di laurea in scienze del servizio sociale. Le ore di lavoro previste per il coordinatore non possono superare il numero di 240 ore per l'intera durata dell'appalto;













- b) dodici operatori di infanzia e/o dodici educatori professionali. Gli operatori di infanzia e gli educatori professionali devono essere in possesso della qualifica professionale secondo quanto in materia disposto dalla Regione Campania con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 2843 del 08/10/2003, B.U.R.C. n. 55 del 24/11/2003. Le ore di lavoro previste per i dodici operatori di infanzia e/o per i dodici educatori professionali non possono superare il numero di 3.960 ore per l'intera durata dell'appalto.
- c) una unità amministrativa contabile in possesso della laurea di 1° livello in scienze economiche, corso di laurea in economia e commercio. Le ore di lavoro previste per tale figura professionale sono pari a 150 per l'intera durata dell'appalto;
- d) un esperto in progettazione sociale in possesso della laurea di 1° livello in scienze economiche, corso di laurea in economia e commercio e master in progettazione sociale di almeno 130 ore frequentato presso istituti pubblici o privati. Le ore di lavoro previste per tale figura professionale sono pari a 270 per l'intera durata dell'appalto.
- 2. I costi orari del personale devono essere indicati dal concorrente, in sede di formulazione dell'offerta economica, in base al contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria vigente alla data di pubblicazione del presente bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 3. In nessun caso, pena l'esclusione del concorrente dalla gara, i costi del personale devono superare il costo complessivo pari a € 71.997,12. I costi del personale, pena l'esclusione del concorrente dalla gara, non sono soggetto a ribasso d'asta.
- 4. Per quanto attiene agli altri costi di gestione del servizio, fissati, dal presente bando di gara, in € 7.772,39, il concorrente deve tenere conto, nella formulazione dell'offerta economica, che rientrano in tali costi, anche l'acquisto di materiale per le pulizie (detersivi, igienizzanti, mocci, scope, secchielli, ecc.); l'acquisto di materiale igienico sanitario (pannolini di ricambio per bambini, garze, alcool , guanti monouso, ecc.); l'acquisto di materiale di cancelleria e spese connesse alla comunicazione (locandine, manifesti, ecc.);











la fornitura di camici per gli operatori del servizio; la fornitura di cartellini di riconoscimento del personale dell'aggiudicatario.

5. In nessun caso, pena l'esclusione del concorrente dalla gara, i costi di gestione devono superare il costo complessivo pari a € 7.772,39.

Articolo 7 - Risorse finanziarie.

 L'appalto è finanziato con risorse destinate dalla Giunta Regionale della Campania all'Ambito territoriale N 12 per la realizzazione del Programma "Servizi per la prima infanzia", POR FSE Campania 2007-2013, Asse II, obiettivo specifico f), obiettivo operativo 2, intesa Stato – Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" di cui al Decreto Dirigenziale n. 587 del 30/07/2012, A.G.C. 18, Settore 1, Servizio 8.

Articolo 8 - Oggetto del Capitolato Speciale di Appalto.

- 1. Il presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio ludoteca "Coccole e giochi" dell'Ambito territoriale N 12 di cui alla proposta progettuale di ambito "Piano Servizi per la Prima Infanzia (0-36 mesi)", approvata con Decreto Dirigenziale n. 768 del 25/10/2012, A.G.C. 18, Settore 1, Servizio 8, Giunta Regionale della Campania ad oggetto "POR FSE Campania 2007-13, Asse II, obiettivo specifico f), obiettivo operativo 2. Intesa Stato-Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" Presa d'atto delle proposte progettuali per il riparto delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali di cui alla legge regionale 11/2007 per la realizzazione del Programma "Servizi per la prima Infanzia"".
- 2. Il servizio verrà eseguito, principalmente, nei Comuni di Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano dove sono state attivate tre sedi del servizio dell'Ambito territoriale N 12 denominato "Nido di mamma" con il quale il servizio di ludoteca, oggetto del presente capitolato speciale di appalto, è funzionalmente connesso.











Articolo 9 - Durata dell'appalto.

- 1. La durata dell'appalto è fissata in nove mesi a decorrere dal 22 luglio 2013.
- 2. Ai fini del presente appalto si tiene conto di 160 giorni effettivi di erogazione del servizio, di ludoteca nel periodo considerato dal presente bando di gara.
- 3. Il servizio è comunque sospeso:
 - tutti i sabati;
 - tutte le domeniche:
 - il giorno del santo patrono nei Comuni dove il servizio è attivato;
 - il lunedì dopo Pasqua;
 - il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
 - il 1°maggio, festa del Lavoro;
 - il 1°novembre, festa di tutti i Santi;
 - I'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - il 25 dicembre, Natale;
 - il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - il 1°gennaio, Capodanno;
 - il 6 gennaio, Epifania.
- 2. Il servizio è, inoltre, sospeso:
 - Il 2 novembre, commemorazione dei defunti;
 - Durante il periodo delle vacanze natalizie;
 - L' ultimo giorno di carnevale;
 - Durante il periodo delle vacanze pasquali.
- 3. La durata del periodo di chiusura del servizio durante i periodi delle vacanze natalizie e delle vacanze pasquali coincide con il periodo di chiusura delle scuole statali dell'infanzia, secondo il calendario scolastico dell'anno scolastico 2013/2014.
- 4. In ogni caso il numero effettivo dei giorni di erogazione del servizio è subordinato alla necessità della stazione appaltante di ridurre o di implementare il servizio di ludoteca nel corso della esecuzione del contratto di appalto.













Articolo 10 - Normativa di riferimento.

La esecuzione dell'appalto, oltre che dalle disposizioni recate dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto, è disciplinata dalla seguente normativa:

- a) Reg. (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante Abrogazione del Reg. (CE) n. 1784/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) Reg. (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) Reg. (CE) n. 1828 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del Reg (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modificazioni e integrazioni;
- d) Reg. (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 che disciplina l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e successive modificazioni e integrazioni;
- e) Reg. (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999;
- f) Decisione della Commissione UE (2007) 5478 del 7 novembre 2007 con cui è stato adottato il Programma Operativo della Regione Campania per l'intervento comunitario del Fondo Sociale Europeo ai fini dell'obiettivo "Convergenza" nella Regione Campania in Italia e la D.G.R. n. 2 del 11 gennaio 2008 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione sopra citata;













- g) Reg. (CE) n. 800 della Commissione del 6 agosto 2008 con cui sono state dichiarate alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modificazioni e integrazioni;
- h) Decisione della Commissione UE n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007 relativa al Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;
- i) Reg. (CE) n. 396 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Reg. (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE per estendere alcuni tipi di costo ammissibili a un contributo del FSE;
- j) Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2006 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007- 2013";
- k) Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate";
- I) Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 "Approvazione QSN 2007 2013";
- m) Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione" e successive modificazioni e integrazioni;
- n) Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come modificato dal D.L. 12 maggio 2006, n. 173, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228" e successive modificazioni e integrazioni;
- o) Vademecum per l'ammissibilità della Spesa al FSE PO 2007-2013, approvato con nota protocollo n.17/VII/0021482 del 26 novembre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e successive modificazioni e integrazioni;
- p) Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;













- q) Legge 13 Agosto 2010, n. 136, rubricata "Piano straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in materia di Normativa antimafia" e successive modificazioni e integrazioni;
- r) D.P.R n. 207 del 05 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- s) Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- t) Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari":
- u) Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- v) L.R. n. 3 del 27.02.07, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania;
- w) regolamento regionale n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007;
- x) Delibera di Giunta Regionale n. 27 del 11 gennaio 2008 con cui è stato approvato il Piano Finanziario per Obiettivo Specifico ed Operativo in ordine al P.O.R. Campania FSE 2007 –2013;
- y) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 27 febbraio 2008 con cui è stata designata l'Autorità per politiche di Genere del P.O.R. Campania FESR 2007-2013 nel Dirigente pro tempore del Servizio Pari Opportunità - AGC 18 Settore 01 – Servizio 08;
- z) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 7 marzo 2008 e successive modificazioni e integrazioni con cui sono stati nominati i Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del P.O.R. Campania FSE 2007 2013;













- aa) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 29 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni con cui è stata designata l'Autorità di Certificazione del P.O.R. Campania FESR 2007 – 2013 e del P.O.R. Campania FSE 2007 – 2013 nella persona del Dirigente pro tempore del Settore 03 "Riscontro e Vigilanza sul servizio di tesoreria e bilancio di cassa – A.G.C. 08";
- bb) Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 30 maggio 2008 "P.O.R. Campania FSE 2007-2013. Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni";
- cc) Delibera di Giunta Regionale n. 1856 del 20 Novembre 2008 "Presa d'atto del testo definitivo del Piano di Comunicazione del P.O.R. FSE 2007-2013 ritenuto conforme dalla Commissione Europea a quanto previsto dall'art. 2 par. 2 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- dd) Decreto Dirigenziale n. 16 del 25 Giugno 2009 con cui è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione FSE 2007-2013;
- ee) Decreto Dirigenziale n. 665 del 6 novembre 2009 "Approvazione del Vademecum per la valutazione delle operazioni cofinanziate dal FSE";
- ff) Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 29 luglio 2010 con cui è stata designata l'Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2007- 2013 nella persona del Dirigente pro tempore AGC 03 – "Programmazione-Piani e Programmi";
- gg) Decreto Dirigenziale n. 160 del 29 giugno 2011 di approvazione del "Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE 2007 2013";
- hh) Decreto Dirigenziale n. 197 del 30 settembre 2011 con il quale l'AdG del P.O.R. FSE 2007-2013 ha approvato il "Manuale dei controlli di I livello del P.O. Campania FSE 2007-2013":
- ii) Decreto dell'Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FSE 2007-2013, n. 457 del 28 ottobre 2010 recante "Approvazione check list di controllo per le operazioni cofinanziate dal P.O.R. Campania FSE 2007-2013 propedeutiche alla redazione del verbale di controllo";
- jj) Legge Regionale del 23 ottobre 2007, n. 11;













- kk) Delibera di Giunta Regionale n. 661 del 11 aprile 2008 "Piano strategico triennale per l'attuazione delle Pari opportunità e per i diritti per tutti";
- II) Delibera di Giunta Regionale n. 1200 del 3 luglio 2009 "Linee d'indirizzo per l'attuazione delle attività relative agli obiettivi operativi di competenza dell'A.G.C. 18";
- mm) D.G.R. n. 2067 del 23 dicembre 2008 "Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socioeducativi per la prima infanzia";
- nn) D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 "Regolamento di attuazione della L.R. 23 ottobre 2007 n. 11 Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328";
- oo) Intesa del 29/04/2010 relativa ai "criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2009";
- pp) D.D. n. 587 del 30/07/2012 con il quale è stato approvato il riparto delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali per la realizzazione del Programma "Servizi per la prima infanzia";
- qq) D.D. n. 768 del 25/10/2012 con il quale si è preso atto dei progetti presentati;
- rr) Accordo sottoscritto a Napoli il 22 aprile 2013 tra il rappresentante dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 12 e i rappresentante della Regione Campania.

Articolo 11 - Obblighi dell'aggiudicatario.

1. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario del servizio di ludoteca "Coccole e giochi" dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 12 si obbliga ad eseguire il servizio secondo quanto stabilito dalla proposta progettuale "Piano Servizi per la Prima infanzia (0-36 mesi)" dell'Ambito territoriale N 12, approvata con D.D. n. 768 del 25/10/2012, dal bando di gara, dal presente capitolato speciale di appalto, dalla carta dei servizi presentata in sede di













gara, nel rispetto della normativa richiamata nell'articolo 10 del presente capitolato speciale di appalto.

2. Il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria del servizio si impegna, inoltre, per i servizi finanziati a valere sul POR Campania FSE 2007-2013, a garantire: a) il rispetto di tutti gli adempimenti, nessuno escluso, previsti dal "Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE 2007 - 2013", approvato con D.D. n. 160 del 29 giugno 2011, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e delle eventuali modifiche introdotte dall'approvazione di manuali e disciplinari relativi alle modalità di attuazione del P.O.R. Campania FSE 2007- 2013; b) una codificazione contabile adequata per tutte le transazioni relative all'operazione, ai sensi dell'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006 ed il rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della normativa vigente (Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010); c) l'indicazione, su tutti i documenti di spesa relativi alle attività finanziate a valere sul P.O.R. Campania FSE 2007-2013, dell'Obiettivo operativo f2, del titolo dell'operazione, del CUP ad essa associati, ovvero l'apposizione sui documenti di spesa del timbro, con inchiostro indelebile, recante la dicitura "Operazione cofinanziata con il P.O.R. Campania FSE 2007- 2013 Obiettivo Operativo......", in conformità a quanto previsto nel Manuale delle procedure di gestione ; c) l'emissione, per ciascuna operazione cofinanziata nell'ambito del P.O.R. Campania FSE 2007-2013, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione per ciascuna spesa della relativa fonte di finanziamento; d) l'invio al Responsabile Unico del Procedimento, o ad altro soggetto dallo stesso individuato, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste dal medesimo, dei dati relativi all'attuazione delle attività finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico; e) l'inserimento nel sistema di monitoraggio del POR FSE Campania dei dati finanziari, fisici e procedurali di propria competenza, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento; f) l'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività finanziate, secondo le scadenze stabilite dal Manuale delle procedure di gestione;









g) il rispetto delle procedure definite nella pista di controllo come da prototipo allegato al Manuale; h) l'istituzione del fascicolo di progetto in linea con l'indice di fascicolo allegato al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-13, contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale, ovvero in formato elettronico, la comunicazione della sua esatta ubicazione, la sua manutenzione e custodia in sicurezza; i) il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del presente capitolato speciale di appalto.

Articolo 12 - Spese ammissibili.

- 1. Le spese riconosciute ammissibili, in coerenza con la proposta progettuale dell'Ambito territoriale N 12, "Piano Servizi per la Prima Infanzia (0-36 mesi)", progetto ludoteca per la prima infanzia "Coccole e giochi", sono quelle realizzate ed effettivamente sostenute nel periodo di durata dell'appalto;
- 2. Le tipologie di spese ammissibili al finanziamento del FSE sono quelle previste e consentite dall'art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dall'art.11 del Reg. (CE) n. 1081/2006, dal D.P.R. n.196 del 03/10/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dal Manuale dell'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2007-2013, nonché dal Vademecum per l'ammissibilità della Spesa al FSE dei PO 2007-2013, approvato con nota protocollo n. 17/VII/0021482 del 26/11/2009 e successive modificazioni e integrazioni del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e, in ogni caso previste dall'Obiettivo Operativo di riferimento.
- 3. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario dovrà assicurare l'utilizzazione di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dal progetto in oggetto onde poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo e altresì consentirne l'imputazione a ciascuna attività svolta.
- 4. In particolare, per le spese relative ad attività realizzate attraverso l'impiego di personale dipendente, l'aggiudicatario dovrà produrre i relativi ordini di servizio con evidenza









dell'attività svolta nell'ambito del progetto, con documentazione adeguata a comprovare le spese realizzate.

Articolo 13 – Monitoraggio fisico e finanziario.

- 1. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, è tenuto ad alimentare il sistema di monitoraggio del P.O.R. Campania FSE 2007-13 Smile/FSE con i dati di avanzamento fisico e finanziario, attraverso la procedura prevista per l'applicativo BfWeb, e a trasmettere, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile di Obiettivo Operativo della Regione Campania la rendicontazione delle spese sostenute, secondo le scadenze previste dal MEF-IGRUE, con riferimento alla Circolare n 5, protocollo n. 9259 del 08/02/10 e le modalità indicate nel "Manuale delle procedure di gestione del P.O.R. Campania FSE 2007 2013", approvato con D.D. n. 160 del 29 giugno 2011 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. La stazione appaltante si riserva, inoltre, di fissare ulteriori date di chiusura periodica dei conti in relazione a specifiche esigenze di certificazione della spesa alla Commissione Europea comunicate al Responsabile del Procedimento dalla Regione Campania.
- 3. In caso di ritardato o mancato assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo da parte dell'aggiudicatario, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di rescindere il contratto di appalto, di incamerare la cauzione definitiva e di attivare tutte le azioni previste dalla vigente normativa per il danno arrecato dall'aggiudicatario.

Articolo 14 - Informazione e Pubblicità.

1. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria, ai sensi del Reg. (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni e integrazioni e del Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dal "Piano di Comunicazione delle Attività di Informazione e Pubblicità" del P.O.R. Campania FSE 2007-2013 e dalle "Linee guida e









manuale d'uso per comunicare il P.O.R. Campania FSE 2007-2013", pubblicate sul sito www.fse.regione.campania.it.

- 2. In particolare, il legale rappresentante dell'aggiudicatario dovrà garantire:
 - a) che i partecipanti all'operazione e la cittadinanza siano informati che l'operazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE con le modalità indicate dal Piano di Comunicazione. La comunicazione riferita al singolo intervento deve avere l'obiettivo di mettere in risalto l'uso dei Fondi rispetto alla società e all'economia della Regione Campania, diffondere presso altri potenziali beneficiari le opportunità offerte dall'Unione Europea e potenziare la trasparenza e l'efficacia nell'utilizzazione dei fondi:
 - b) che in ogni azione/attività di comunicazione siano indicati in modo chiaro gli obiettivi, il contenuto e le finalità del progetto approvato; siano chiarite le opportunità per i destinatari, i cittadini e il territorio e le modalità di accesso alle stesse;
 - c) che in qualsiasi documento figuri una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal P.O.R. Campania FSE 2007-2013. Tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti con il sostegno del FSE e rivolti al pubblico (pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.) devono contenere :
 - il logo dell'Unione Europea conformemente alle norme grafiche riportate nel Reg.
 (CE) n. 1828/2006 e successive modificazioni e integrazioni, Allegato I "Regole di base per la composizione dell'emblema e indicazione dei colori standard", comprensivo della dicitura "Unione Europea";
 - il logo della Repubblica Italiana;
 - il logo della Regione Campania comprensivo della dicitura "Regione Campania";
 - il logo "P.O.R. Campania FSE 2007 2013";
 - lo slogan "La tua Campania cresce in Europa".
- 3. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, deve inviare alla Regione Campania i dati informativi e i materiali relativi alle attività e agli strumenti realizzati, in formato elettronico, comprovanti il rispetto delle













disposizioni precedentemente richiamate, al fine di darne pubblicazione sul sito www.fse.regione.campania.it.

- 4. È fatto obbligo che gli adempimenti di cui sopra siano rispettati da tutti i soggetti terzi che il legale rappresentante dell'aggiudicatario avrà individuato quali responsabili dell'attuazione del progetto di cui al presente capitolato speciale di appalto.
- 5. In caso di ritardato o mancato assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo da parte dell'aggiudicatario, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di rescindere il contratto di appalto, di incamerare la cauzione definitiva e di attivare tutte le azioni previste dalla vigente normativa per il danno arrecato dall'aggiudicatario.

Articolo 15 - Verifiche e Controlli.

- 1. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario è responsabile del controllo tecnico, amministrativo e contabile delle spese sostenute dai soggetti terzi ovvero delle spese sostenute direttamente per l'attuazione del servizio.
- 2. Il Responsabile Unico del Procedimento, o un suo delegato, per la parte di propria competenza, effettua le verifiche volte ad accertare che le spese dichiarate siano reali, che il servizio sia fornito conformemente alle disposizioni recate dal presente capitolato speciale di appalto e dal bando di gara, che le domande di rimborso dell'aggiudicatario siano corrette.
- 3. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario si rende disponibile verso la stazione appaltante, l'Amministrazione Regionale e ogni altro soggetto autorizzato ad effettuare tutte le verifiche tecniche, amministrative e contabili dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelli espressamente previste dal presente capitolato speciale di appalto. A tale scopo, la documentazione originale delle spese e ogni altro documento di supporto dovranno essere esibiti in sede di verifica amministrativo-contabile e conservati dal legale rappresentante per il periodo previsto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/06 e successive modificazioni e integrazioni.









Articolo 16 – Modalità di erogazione del corrispettivo dell'appalto.

1. Le modalità di erogazione del corrispettivo dell'appalto all'aggiudicatario del servizio seguono le modalità di erogazione del finanziamento assegnato dalla Regione Campania al Comune di Pomigliano d'Arco, Comune capofila dell'Ambito territoriale N 12, così come stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo tra il rappresentante della Regione Campania e il rappresentante dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 12, sottoscritto a Napoli il 22 aprile 2013, a valere sul Programma Operativo FSE 2007 – 2013 - Asse II - Obiettivo Operativo f2 e a valere sul fondo Intesa Stato - Regioni del 29 aprile 2010. Esso sarà erogato, previa apposita richiesta da parte del Comune, ferma restando l'osservanza dei limiti di spesa imposti alla Regione per il rispetto del Patto di Stabilità secondo le disposizioni dettate in materia dalla Legge e dalla Giunta Regionale, secondo le seguenti modalità:

a) I Anticipazione:

L'importo dell'anticipazione è pari al 50 % dell'importo complessivo assegnato, di cui il 50% a valere sul Programma Operativo FSE 2007 – 2013 - Asse II - Obiettivo Operativo f2 e il 50% a valere sul fondo Intesa Stato - Regioni. L'istanza di liquidazione da parte del Beneficiario dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- atto di nomina del R.U.P.;
- dichiarazione del RUP di avvio del Piano, ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo, indirizzata al Responsabile di Obiettivo Operativo della Regione Campania;
- il CUP del progetto;
- nel caso di affidamento a terzi, documentazione amministrativo e contabile relativa alle procedure adottate, comprensiva di quadro economico post gara;













- dichiarazione liberatoria in materia di assicurazione contro gli infortuni per il personale coinvolto nel progetto, sollevando la Regione Campania da ogni responsabilità;
- dichiarazione del RUP con la quale si attesti:
 - il rispetto del cronoprogramma approvato dalla Regione Campania;
 - che gli eventuali affidamenti dei servizi/forniture a terzi sono avvenuti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;
 - che le spese a disposizione della stazione appaltante saranno rendicontate a costo;
 - che l'aliquota IVA, nei casi di specie, sarà determinata secondo la normativa vigente in materia;
 - che le spese relative al finanziamento regionale di che trattasi non afferiscono ad altri finanziamenti di fonte pubblica o privata;
 - eventuale ulteriore documentazione, se richiesta e ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto.

b) Saldo finale:

Il saldo finale è pari al 50 % dell'importo complessivo assegnato, di cui il 50% a valere sul Programma Operativo FSE 2007 – 2013 - Asse II - Obiettivo Operativo f2 ed il 50% a valere sul fondo Intesa Stato - Regioni, quale differenza tra finanziamento assentito e anticipazione ricevuta. La Regione Campania erogherà il saldo finale a seguito dell'esito positivo del controllo di I livello svolto dal Team di Obiettivo Operativo sulle spese rendicontate e sulla documentazione presentata dal Comune. L'istanza di liquidazione da parte del Beneficiario dovrà essere indirizzata al Responsabile di Obiettivo Operativo entro 20 giorni dalla data di chiusura delle attività del Piano e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:











- dichiarazione di aver speso e rendicontato il 100 % della prima anticipazione ricevuta;
- attestazione dell'esito positivo del controllo tecnico amministrativo e contabile svolto sul 100 % degli importi liquidati dalla Regione al Comune;
- rendiconto delle spese sostenute sulla base del "Quadro economico" allegato al progetto o del "Quadro economico post gara", nel caso di affidamento a terzi;
- elenco dettagliato delle fatture e/o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile (atti formali di liquidazione, fatture e mandati) delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per un importo non inferiore al 100 % della Anticipazione;
- relazione finale delle attività svolte con l'indicazione delle diverse fasi di realizzazione, delle attività eseguite direttamente e delle attività affidate a terzi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, delle azioni informative e pubblicitarie in ordine al progetto medesimo;
- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto;
- dichiarazione del RUP con la quale si attesti:
 - che gli affidamenti degli eventuali servizi/forniture a terzi sono avvenuti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto finanziato;
 - che il cronoprogramma del progetto presentato è stato rispettato;











- eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici in merito alle specificità del progetto.
- 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, all'aggiudicatario del servizio verrà liquidato l'anticipo del 50% del corrispettivo dovuto entro 30 giorni dalla data della reversale di incasso dell'anticipazione liquidata dalla Regione Campania al Comune di Pomigliano d'Arco, Comune capofila dell'Ambito territoriale N 12, fatti salvi gli obblighi dell'aggiudicatario stabiliti dalle disposizioni del presente capitolato speciale di appalto e dal bando di gara.
- 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, all'aggiudicatario del servizio verrà liquidato il saldo del 50% del corrispettivo dovuto entro 30 giorni dalla data della reversale di incasso del saldo liquidato dalla Regione Campania al Comune di Pomigliano d'Arco, Comune capofila dell'Ambito territoriale N 12, fatti salvi gli obblighi dell'aggiudicatario stabiliti dalle disposizioni del presente capitolato speciale di appalto e dal bando di gara.

Articolo 17 - Gestione dell'esecuzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario mediante il Responsabile Unico del Procedimento o un suo delegato.
- 2. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
- 4. A tale fine, il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, o dal regolamento dei contratti pubblici di cui al D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili al contratto di appalto relativo al servizio "Coccole e giochi" nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.













- 5. Sono parte integrante del contratto di appalto:
 - a) il bando di gara;
 - b) il capitolato speciale di appalto;
 - c) la carta dei servizi della ludoteca per la prima infanzia "Coccole e giochi" formulata dall'aggiudicatario in fase di gara e valutata dalla Commissione di gara secondo le disposizioni recate dall'articolo 20 del Bando di gara;
 - d) l'organigramma dell'aggiudicatario predisposto per la erogazione del servizio aggiudicato;
 - e) le polizze assicurative.

Articolo 18 - Giorno di avvio dell'esecuzione del contratto.

- 1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile Unico del Procedimento autorizza l'avvio dell'esecuzione del servizio.
- 2. Il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, l'esecuzione anticipata delle prestazioni in tutti i casi di comprovata urgenza che rendano necessaria la esecuzione anticipata delle prestazioni al fine del rispetto delle disposizioni recate dall'Accordo sottoscritto a Napoli il 22 aprile 2013 dal rappresentante della Regione Campania e dal rappresentante dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 12 e del cronoprogramma della proposta progettuale "Piano Servizi per la Prima Infanzia (0-36 mesi)" dell'Ambito territoriale N 12, servizio ludoteca per la prima infanzia "Coccole e giochi", approvata con Decreto Dirigenziale n. 768 del 25/10/2012, A.G.C. 18, Settore 1, Servizio 8, Giunta Regionale della Campania ad oggetto "POR FSE Campania 2007-13, Asse II, obiettivo specifico f), obiettivo operativo 2. Intesa Stato-Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" – Presa d'atto delle proposte progettuali per il riparto delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali di cui alla legge regionale 11/2007 per la realizzazione del Programma "Servizi per la prima Infanzia"", rimodulata in conformità a quanto in materia stabilito dagli articoli 4 e 5 del citato Accordo Regione Campania – Ambito territoriale N 12.











- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza l'esecuzione anticipata del contratto con la adozione di apposita determinazione dirigenziale.
- 4. Nel caso di mancata stipula del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'aggiudicatario, per il rimborso delle relative spese.

Articolo 19 – Avvio dell'esecuzione del contratto.

- 1. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Responsabile Unico del Procedimento per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
- 2. Qualora l'aggiudicatario non adempia, il Responsabile Unico del Procedimento ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contradditorio con l'aggiudicatario.
- 4. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dall'aggiudicatario e una copia conforme può essere rilasciata all'aggiudicatario, ove questi lo richieda.
- 5. Il verbale contiene, comunque, i seguenti elementi: a) ubicazione delle strutture destinate al servizio "Coccole e giochi"; b) elenco nominativo con rispettive qualifiche professionali degli operatori dell'aggiudicatario destinati alla erogazione del servizio; c) elenco nominativo dei volontari eventualmente destinati al servizio; d) elenco della documentazione consegnata all'aggiudicatario, relativa ai minori ammessi al servizio di ludoteca per la prima infanzia; e) nominativi degli assistenti sociali dei Servizi Sociali professionali dei Comuni dell'Ambito territoriale N 12 responsabili della presa in carico dei minori; f) elenco di beni, arredo, attrezzature, strumenti, altro, eventualmente messi a disposizione dall'aggiudicatario per l'espletamento del servizio; g) elenco di beni, arredo, attrezzature, strumenti, altro, eventualmente messi a disposizione dell'aggiudicatario dai Comuni associati nell'Ambito territoriale N 12; h) dichiarazione che il numero di operatori











dell'aggiudicatario, i mezzi e gli strumenti a sua disposizione sono tali da non impedire l'avvio e la prosecuzione del servizio.

- 6. Qualora, per l'importanza di beni vari, attrezzature, arredo o altri beni strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio del servizio debba avvenire in tempi diversi, il Responsabile Unico del Procedimento provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
- 7. Nel caso l'aggiudicatario intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali per quanto attiene agli obblighi del medesimo aggiudicatario e/o per quanto attiene agli obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicatario è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Articolo 20 – La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione.

- 1. Il Responsabile Unico del Procedimento ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
- 2. La sospensione del servizio potrà essere ordinata per:
 - a) cause imprevedibili che non consentono il rispetto del rapporto operatore/bambini così come stabilito dal Bando di gara, dal capitolato speciale di appalto, dal contratto di appalto;
 - b) scarsezza di beni, strumenti, attrezzature, altro, che impediscono agli operatori dell'aggiudicatario di espletare funzioni di accudimento ed educative verso i minori ospiti delle strutture;
 - c) scarsezza di beni, strumenti, attrezzature, altro, che impediscono agli operatori dell'aggiudicatario di espletare attività di informazione, socializzazione o altre attività previste dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto destinate ai bambini ospiti del servizio, ai loro genitori o alle loro figure adulte di riferimento;













- d) numero insufficiente degli operatori dell'aggiudicatario che non consente la realizzazione di attività e/o di interventi previsti dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto;
- e) cause di forza maggiore;
- f) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard previsti dal Bando di gara e dal capitolato speciale di appalto.
- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento, con l'intervento del legale rappresentante dell'aggiudicatario, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto; le prestazioni già effettuate; le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri; i mezzi, i beni, l'arredo, le attrezzature, gli strumenti, altro, esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
- 4. Il verbale di sospensione è firmato dal legale rappresentante dell'aggiudicatario.
- 5. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile Unico del Procedimento redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il Responsabile Unico del Procedimento indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
- 6. Fuori dei casi previsti dal presente articolo, il Responsabile Unico del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Articolo 21 – Divieto di modifiche introdotte dall'aggiudicatario.

1. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'aggiudicatario, se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento.











2. Le modifiche non previamente autorizzate e approvate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico del Procedimento lo giudichi opportuno, comportano la riorganizzazione del servizio ovvero la rimessa in pristino se trattasi di strutture o di attrezzature, a carico dell'aggiudicatario, secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 22 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante.

- 1. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni della Regione Campania;
 - c) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse umane, beni materiali e strumentali non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
 - d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.
- 2. Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'aggiudicatario medesimo e che siano ritenute opportune dal Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 23 – Variazioni entro il venti per cento.

1. Fatti salvi gli obblighi del Comune di Pomigliano d'Arco, Comune capofila dell'Ambito territoriale N12, assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Regione Campania-Ambito territoriale N12 del 22 aprile 2013, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla













migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

- 2. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.
- 3. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 4. In tali casi la stazione appaltante può chiedere all'aggiudicatario una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
- 5. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'aggiudicatario.
- 6. L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, alle stesse condizioni previste dal contratto.
- 7. In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Responsabile Unico del Procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri.

Articolo 24 - Certificato di ultimazione del servizio e attestazione di regolare esecuzione.

1. A seguito dell'intervenuta ultimazione del servizio, fatti salvi gli obblighi assunti dal Comune di Pomigliano d'Arco, Comune capofila dell'Ambito territoriale N12, con la











sottoscrizione dell'Accordo Regione Campania-Ambito territoriale N12 del 22 aprile 2013, e gli obblighi assunti dall'aggiudicatario con la sottoscrizione, per accettazione, del bando di gara, del presente capitolato speciale di appalto, del verbale di consegna anticipata del servizio o con la stipula del contratto di appalto, il Responsabile Unico del Procedimento effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione del servizio "Coccole e giochi" dell'Ambito territoriale N 12.

- 2. Entro i successivi cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ultimazione del servizio, il Responsabile Unico del Procedimento attiva la procedura per il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione.
- 3. L'attestazione di regolare esecuzione, fatti salvi gli obblighi assunti dalle parti di cui al comma 1 del presente articolo, è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione del servizio e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'aggiudicatario; la certificazione di regolare esecuzione.
- 4. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'aggiudicatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Articolo 25 - Personale dell'aggiudicatario.

1. L'aggiudicatario dovrà disporre di un organico sufficiente e idoneo a garantire l'espletamento del servizio secondo quanto previsto dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto, indicato dall'aggiudicatario in sede di gara e che forma, con il contratto di appalto, parte integrante e sostanziale.











- 2. Le figure professionali impiegate nella esecuzione del contratto di appalto dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.
- 3. Gli oneri assicurativi, previdenziali, e quanto altro necessario all'impiego degli operatori nelle attività previste dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto, sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario che nulla potrà opporre alla stazione appaltante in ordine alla normativa regolante il rapporto di lavoro.
- 4. L'aggiudicatario potrà avvalersi, nella gestione del servizio, della collaborazione di organizzazioni di volontariato, operanti sul territorio, in attività di affiancamento del servizio aggiudicato. I volontari non potranno in nessun caso sostituire gli operatori incaricati della realizzazione del servizio "Coccole e giochi".
- 5. Agli operatori volontari spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, a carico dell'aggiudicatario, in conformità a quanto in materia stabilito dalla legge quadro 266/1991, dalla legge regionale 29/1993, da ogni altra norma o direttiva attinente alle organizzazioni di volontariato e dal contratto di appalto.
- 6. L'aggiudicatario è tenuto, a richiesta della stazione appaltante, ad esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare il rispetto, da parte del medesimo aggiudicatario, di tutte le disposizioni legislative e contrattuali relative agli obblighi dell'aggiudicatario, nella sua qualità di datore di lavoro, rispetto agli operatori dell'aggiudicatario medesimo impiegati nella erogazione del servizio "Coccole e giochi".
- 7. L'aggiudicatario deve garantire la stabilità del personale impiegato nella erogazione del servizio "Coccole e giochi" per tutta la durata del contratto di appalto salvo imprevisti e/o sostituzioni dovute al godimento, da parte del personale, di congedi ordinari e/o straordinari previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
- 8. L'eventuale inserimento, nell'organigramma iniziale del personale del servizio, di unità di personale aggiuntive ovvero la motivata sostituzione di unità di personale in via temporanea o definitiva, deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 9. Nel caso in cui l'inserimento di unità di personale aggiuntive o la sostituzione di personale per qualsiasi motivo assente dal servizio si rendessero immediatamente necessari per









assicurare la continuità del servizio secondo gli standard di qualità stabiliti dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto, il legale rappresentante dell'aggiudicatario è tenuto, nel giorno lavorativo successivo, a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, l'inserimento aggiuntivo di personale o la sostituzione di personale assente indicando i nominativi dei nuovi operatori e dichiarando, sotto la sua personale responsabilità, che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dei requisiti in base ai quali la stazione appaltante ha aggiudicato il servizio. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario è comunque tenuto, nei tre giorni lavorativi successivi alla predetta comunicazione, a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, la necessaria documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti del nuovo personale.

- 10. Tutti i costi sostenuti dall'aggiudicatario per l'aggiunta di nuove unità di personale o la sostituzione di personale in via temporanea o definitiva rispetto all'organigramma inizialmente definito, sono compresi nel prezzo aggiudicato dell'appalto.
- 11. Nessun onere aggiuntivo, per nessun motivo, può essere posto dall'aggiudicatario a carico della stazione appaltante oltre il prezzo aggiudicato per la erogazione del servizio "Coccole e giochi".
- 12. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario, entro la data prevista per l'inizio della erogazione del servizio "Coccole e giochi" è obbligato a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, nel caso in cui intendesse avvalersi della collaborazione di volontari, la denominazione della associazione di volontariato cui appartengono i volontari, il nominativo del suo legale rappresentante, la sede dell'associazione di volontariato, il numero di iscrizione all'Albo regionale del volontariato, il ruolo dell'associazione di volontariato nell'ambito della erogazione del servizio "Coccole e giochi", i compiti assegnati ai volontari, il numero di volontari impiegati, l'elenco nominativo dei volontari, l'impegno del legale rappresentante dell'aggiudicatario e del legale rappresentante dell'associazione di volontariato a riconoscere ai volontari il solo rimborso spese documentato, se dovuto.
- 13. Tale comunicazione deve essere redatta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario sotto forma di dichiarazione di responsabilità secondo le disposizioni di legge di cui al D.P.R. n.











445/2000. Alla comunicazione deve essere allegata copia conforme del decreto dirigenziale di iscrizione dell'associazione all'Albo regionale delle associazioni di volontariato.

- 14. In nessun caso i volontari possono essere adibiti in prestazioni che secondo la legge vigente e secondo le disposizioni del bando di gara e del presente capitolato speciale di appalto sono attribuite alle figure professionali che l'aggiudicatario deve obbligatoriamente prevedere nell'organigramma definito per la erogazione del servizio "Coccole e giochi" secondo le disposizioni del bando di gara e del presente capitolato speciale di appalto.
- 15. Unitamente alla documentazione amministrativa e contabile prevista dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto a giustificazione delle spese sostenute per voci di costo del servizio, il legale rappresentante dell'aggiudicatario trasmette al Responsabile Unico del Procedimento tutta la documentazione fiscale giustificativa del rimborso spese ai volontari, se erogato, che è a totale carico dell'aggiudicatario.
- 16. Nel caso in cui la stazione appaltante accerta, con ogni mezzo, l'utilizzazione, da parte dell'aggiudicatario, dei volontari in sostituzione del personale qualificato o accerta, con ogni mezzo, l'utilizzazione da parte dell'aggiudicatario dei volontari in prestazioni lavorative proprie del personale qualificato, il Responsabile Unico del Procedimento avvierà le procedure previste dalla legge, dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto, per la rescissione del contratto di appalto.
- 17. Costituisce, inoltre, motivo di rescissione del contratto di appalto il caso in cui la stazione appaltante accerta, con ogni mezzo di prova, la corresponsione ai volontari, da parte dell'aggiudicatario, di qualsiasi somma in denaro che non sia qualificabile, secondo le vigenti disposizioni di legge, come rimborso delle spese sostenute.

Articolo 26 - Tutela del lavoro.

1. L'aggiudicatario del servizio "Coccole e giochi" è tenuto ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.











- 2. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
- 3. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario trasmette al Responsabile Unico del Procedimento, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativa al personale compreso nell'organigramma dell'aggiudicatario per la esecuzione del servizio "Coccole e giochi".
- 4. Nel caso in cui la stazione appaltante accerta, con ogni mezzo di prova, il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario, per ritardi imputabili al solo aggiudicatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il legale rappresentante dell'aggiudicatario inadempiente, per fatti a lui solo imputabili, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Responsabile Unico del Procedimento può liquidare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'aggiudicatario.
- 5. Tali pagamenti, eseguiti dal Responsabile Unico del Procedimento, con determinazione dirigenziale, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile Unico del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.
- 6. Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni nei quindici giorni successivi alla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, di cui ai commi precedenti del presente articolo, il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- 7. L'aggiudicatario deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.











- 8. Nel caso di ottenimento, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
- 9. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Responsabile Unico del Procedimento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Articolo 27 - Inadempimenti e penalità.

- 1. Quando il Responsabile Unico del Procedimento riscontra che le attività e le prestazioni contrattuali non sono eseguite in conformità ai documenti contrattuali, redige apposito verbale.
- 2. Il predetto verbale verrà trasmesso, anche a mezzo fax, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, al legale rappresentante del soggetto aggiudicatario nei cui confronti verrà aperto procedimento di contestazione.
- 3. Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario ha diritto a presentare, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della contestazione, giustificazioni e osservazioni che saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 4. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'aggiudicatario non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà a detrarre una penalità giornaliera che può variare dallo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, anche questo quale limite giornaliero del valore contrattuale.
- 5. Le penali previste dal presente articolo si applicano per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.
- 6. Il Responsabile Unico del Procedimento potrà procedere, con propria determinazione, al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere











immediatamente reintegrata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario su semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.

- 7. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
- 8. La stazione appaltante, comunque, si riserva di attivare, oltre ai controlli previsti dal presente capitolato speciale di appalto, ogni altra forma di controllo ritenuto idoneo e necessario all'accertamento della regolare esecuzione del servizio.
- 9. I controlli saranno effettuati senza preavviso e con discrezionalità insindacabile da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
- 10. A tale scopo il Responsabile Unico del Procedimento può nominare uno o più dipendenti comunali dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 12 con l'incarico di effettuare controlli sulla regolare esecuzione del servizio.
- 11. Laddove il Responsabile Unico del Procedimento o i dipendenti comunali incaricati dell'accertamento della regolare esecuzione del servizio dovessero accertare irregolarità o inadempienze contrattuali, redigeranno apposito verbale.
- 12. Il predetto verbale verrà trasmesso, anche a mezzo fax, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, al legale rappresentante del soggetto aggiudicatario nei cui confronti verrà aperto procedimento di contestazione.
- 13. Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario ha diritto di presentare, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione della contestazione, anche a mezzo fax, giustificazioni ed osservazioni che saranno valutate dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 14. Nei casi di riconosciuto lieve inadempimento, ad insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Procedimento, potrà essere comminata all'aggiudicatario una sanzione pecuniaria variabile tra € 100,00 e € 1.000,00.
- 15. Per lieve inadempimento si considera la inosservanza, per la prima volta, di una disposizione contenuta nel bando di gara o nel presente capitolato speciale di appalto o nel contratto di appalto escluse le inadempienze relative agli obblighi retributivi, assicurativi,











previdenziali e ad altri obblighi contrattuali previsti a tutela degli operatori del servizio aggiudicato.

- 16. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene incrementata, ad insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Procedimento, fino ad un massimo equivalente al 30% dell'importo contrattuale netto.
- 17. Le sanzioni pecuniarie sono comminate al soggetto aggiudicatario con determinazione dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento.
- 18. Le sanzioni pecuniarie vengono detratte dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.
- 19. La titolarità del procedimento di contestazione è del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 28 - Risoluzione del contratto.

- 1. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il soggetto aggiudicatario, qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.
- 2. In tal caso, al soggetto aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione, tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso soggetto aggiudicatario dei suoi impegni contrattuali.
- 3. Costituiscono, comunque, motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
 - a) qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo del presente capitolato speciale di appalto si ripetessero nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio;













- sospensione unilaterale, abbandono o mancata effettuazione da parte del soggetto aggiudicatario del servizio affidato;
- c) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le normali e ordinarie attività del servizio;
- d) sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara e dei requisiti in base ai quali la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione del servizio;
- e) mancata attuazione degli interventi/attività/servizi previsti dal bando di gara, dal presente capitolato speciale di appalto e dalla proposta progettuale dell'Ambito territoriale N 12 relativa al servizio di ludoteca per la prima infanzia "Coccole e giochi";
- f) inosservanza del C.C.N.L applicato agli operatori del servizio aggiudicato e della normativa disciplinante gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali a carico dell'aggiudicatario;
- g) gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto aggiudicatario;
- h) impiego di volontari in attività e prestazioni di lavoro che la legge, il Bando di gara, il presente capitolato speciale di appalto attribuiscono a particolari figure professionali;
- i) mancato rispetto da parte degli operatori dell'aggiudicatario o da parte dell'aggiudicatario medesimo dell'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti di cui venga a conoscenza.
- 4. Al verificarsi di uno o più dei casi suindicati, il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione allo stato di esecuzione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, procede alla risoluzione del contratto di appalto.
- 5. In caso di risoluzione del contratto di appalto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo le disposizioni recate dal presente capitolato speciale di appalto.
- 6. Fermo quanto previsto dal bando di gara, dal presente capitolato speciale di appalto o dal contratto di appalto o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'aggiudicatario











sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla esecuzione del servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione allo stato di esecuzione del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, procede alla risoluzione del contratto di appalto.

- 7. In caso di risoluzione, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni del servizio regolarmente eseguite, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento secondo le disposizioni recate dal presente capitolato speciale di appalto.
- 8. Quando il Responsabile Unico del Procedimento accerta che comportamenti dell'aggiudicatario inadempimento concretano grave alle obbligazioni dall'aggiudicatario con la sottoscrizione del bando di gara, del presente capitolato speciale di appalto o del contratto di appalto tale da comportare la buona riuscita del servizio, compila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni del servizio esequite e che devono essere accreditate all'aggiudicatario.
- 9. Sulla base della relazione di cui al precedente comma 8 il Responsabile Unico del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnandogli un termine di cinque giorni lavorativi per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
- 10. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla risoluzione del contratto.
- 11. Qualora l'aggiudicatario intendesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile Unico del Procedimento con un anticipo di almeno 30 giorni.









12. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.

Articolo 29 - Assicurazioni.

- 1. L'aggiudicatario, all'atto della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria del servizio, deve stipulare, pena la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria, una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio e una polizza assicurativa a favore degli utenti del servizio in caso di infortuni che ad essi possono occorrere durante la esecuzione delle attività previste per il servizio aggiudicato.
- 2. L'aggiudicatario è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa delle strutture che ospitano il servizio di ludoteca per la prima infanzia "Coccole e giochi" che preveda le seguenti garanzie: 1) danni alla proprietà. Questa garanzia indennizza i danni causati alle strutture e al loro contenuto da eventi come incendi, fenomeni elettrici, neve, grandine ed allagamenti; 2) furto. Questa garanzia rimborsa il valore dei beni rubati e gli eventuali danni causati dai ladri in caso di furto del contenuto delle strutture (arredo, oggetti personali, attrezzature ecc.); 3) responsabilità civile. Questa garanzia offre tutela contro i danni causati a terzi per un fatto legato alla conduzione delle strutture e protegge contro i danni involontariamente causati a terzi dagli utenti della strutture medesime.
- 3. Il massimale delle polizze assicurative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non può essere inferiore a 500.000,00 euro.
- 4. Le coperture assicurative decorrono dalla data di inizio del servizio e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 5. L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia delle polizze assicurative di cui al presente articolo entro 7 giorni lavorativi dalla data della comunicazione della avvenuta aggiudicazione provvisoria del servizio.
- 6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia dell'assicurazione.









Articolo 30 - Proroga contrattuale.

- 1. Il contratto di appalto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei.
- 2. La proroga contrattuale può essere richiesta dal Responsabile Unico del Procedimento alle condizioni originarie.
- 3. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario comunica la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 31 - Garanzia definitiva.

- L'aggiudicatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'articolo 113, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.
- La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.
- 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 4. La garanzia definitiva è svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.









Articolo 32 - Misure da adottare in caso di sciopero degli operatori.

- 1. In caso di sciopero degli operatori dell'aggiudicatario, lo stesso è tenuto a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, con cinque giorni di anticipo, il disservizio che ne deriverà.
- 2. L'aggiudicatario concorderà con il Responsabile Unico del Procedimento, le misure necessarie ad assicurare, sia pure in misura ridotta, la continuità del servizio nel rispetto della vigente normativa in materia di regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi, in quanto applicabile.

Articolo 33 - Esecuzione d'ufficio.

- Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio aggiudicato, il Responsabile Unico del Procedimento potrà fare eseguire d'ufficio il servizio medesimo e quanto altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove l'aggiudicatario, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.
- 2. L'ammontare delle spese per la esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'aggiudicatario e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

Articolo 34 - Collaborazione tra l'aggiudicatario e l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12.

1. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario deve segnalare immediatamente al Responsabile Unico del Procedimento, per iscritto, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento delle attività, possono impedire la regolare esecuzione del contratto di appalto.











Articolo 35 – Divieto di richiesta di corrispettivi all'utenza. Materiali impiegati nell'espletamento del servizio.

- L'aggiudicatario non può chiedere all'utente alcun corrispettivo per il servizio prestato e per i materiali utilizzati nell'effettuazione del servizio salve diverse determinazioni adottate dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicate al legale rappresentante dell'aggiudicatario.
- 2. La violazione di tale divieto è motivo di risoluzione del contratto di appalto.
- 3. Tutto il materiale in uso, di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, dovrà essere tenuto in buono stato dall'aggiudicatario.
- 4. Il Responsabile Unico del Procedimento può disporre controlli periodici per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e del materiale eventualmente concesso in uso all'aggiudicatario.

Articolo 36 - Divieto di subappalto.

1. E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare o comunque cedere in tutto o in parte il servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dei danni.

Articolo 37 - Spese contrattuali.

- 1. Tutte le spese relative ai diritti di segreteria, alla registrazione del contratto, all'imposta sul bollo e quante altre previste dalla vigente normativa in materia, sono a totale carico dell'aggiudicatario del servizio.
- 2. Sono fatte salve le agevolazioni fiscali previste da leggi speciali secondo la natura giuridica dell'aggiudicatario.











Articolo 38 – Effetti obbligatori del contratto.

- 1. Le disposizioni contenute nel verbale di consegna anticipata del servizio e nel contratto di appalto sottoscritti in base alle disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente capitolato speciale di appalto sono immediatamente vincolanti per l'aggiudicatario.
- 2. In ogni caso la sottoscrizione del bando di gara e del presente capitolato speciale di appalto per accettazione comporta la responsabilità, da parte dell'aggiudicatario, della piena osservanza delle disposizioni recate nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto.

Articolo 39 – Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario.

- 1. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio "Coccole e giochi" di cui al bando di gara e al presente capitolato speciale di appalto.
- 2. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiere tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all'aggiudicatario di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3. La violazione anche di uno solo di tali obblighi è motivo valido per l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di appalto.
- 4. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura all'aggiudicatario imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale o dagli utenti del servizio aggiudicato, restando a proprio ed esclusivo carico













qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 40 - Privacy.

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.
- 2. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
 - a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
 - b) I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
 - c) Il conferimento dei dati richiesti è un onere, pena l'esclusione dalla gara;
 - d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - l'autorità di gestione del POR Campania 207/2013;
 - il Responsabile di Obiettivo Operativo;
 - il Coordinatore e i componenti dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12 o altro personale dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N12;
 - i concorrenti che partecipano alla gara di appalto;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;













- f) soggetto attivo della raccolta è l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 12 e il responsabile, per la procedura di gara e per l'esecuzione del contratto di appalto è il Responsabile Unico del Procedimento.
- 3. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza. Tali dati non possono essere divulgati o utilizzati per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Articolo 41 – Luogo di esecuzione e Foro competente.

- 1. Ai fini dell'esecuzione del contratto di appalto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il legale rappresentante dell'aggiudicatario dovrà comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, il proprio domicilio.
- 2. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario, così durante l'appalto come al suo termine, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Nola.

Articolo 42 - Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, a) al D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e al D.P.R. n. 207/2010, disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, con riferimento alle disposizioni recate in materia di appalti pubblici sotto la soglia comunitaria, in quanto applicabili; b) all'Accordo sottoscritto a Napoli il 22 aprile 2013 tra il rappresentante della Regione Campania e il rappresentante dei Comuni associati nell'Ambito territoriale N 12 in ordine alla esecuzione della proposta progettuale "Piano Servizi per la Prima Infanzia (0-36 mesi)" dell'Ambito territoriale N 12, servizio ludoteca per la prima infanzia "Coccole e giochi", approvata con Decreto Dirigenziale n. 768 del 25/10/2012, A.G.C. 18, Settore 1, Servizio 8, Giunta Regionale della Campania ad oggetto "POR FSE Campania 2007-13, Asse II, obiettivo specifico f),













obiettivo operativo 2. Intesa Stato-Regioni "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" – Presa d'atto delle proposte progettuali per il riparto delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali di cui alla legge regionale 11/2007 per la realizzazione del Programma "Servizi per la prima Infanzia"", rimodulata in conformità a quanto in materia stabilito dagli articoli 4 e 5 del citato accordo Regione Campania – Ambito territoriale N 12.

- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato o erroneamente regolato, si fa rinvio, inoltre, al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 3. Valgono, in quanto applicabili, le normative di legge in vigore, nazionali e regionali e le direttive regionali, adottate in materia di appalti pubblici e di organizzazione e gestione di servizi alle persone.
- 4. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale di appalto e nel bando di gara, valgono le disposizioni contenute nel bando di gara.